

Milano



Comune
di Milano

Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 9.3.1998, n. 16; successivamente modificati gli artt. 2, 5, 6 e 7 con deliberazione del Consiglio del 4.11.1999 n. 113; l'art. 7 con deliberazione del Consiglio comunale del 23.3.2015 n. 7 e l'art. 1 con deliberazione del Consiglio comunale del 29.9.2016 n. 36.

INDICE

| | pag |
|--------------|-----|
| Art. 1 | 3 |
| Art. 2 | 3 |
| Art. 3 | 3 |
| Art. 4 | 3 |
| Art. 5 | 4 |
| Art. 6 | 4 |
| Art. 7 | 4 |
| Art. 8 | 5 |
| Art. 9 | 5 |

Articolo 1.

Il Comune di Milano, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene essere compreso tra i suoi doveri anche il necessario compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato a Milano, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

Il Comune di Milano desidera incoraggiare il mondo giovanile dando attenzione ai giovani che si distinguono per iniziative di importanza Etica, Civile e Sociale.

Articolo 2.

Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenzza destinati a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

Le civiche benemerenzze assumono le seguenti forme:

- Medaglia d'Oro
- Attestato di Civica Benemerenzza.

È altresì prevista - per casi del tutto eccezionali - la speciale benemerenzza costituita dalla Grande Medaglia d'Oro.

Articolo 3.

Le civiche benemerenzze sono conferite solennemente il 7 dicembre di ogni anno, ricorrenza della Festività di Sant'Ambrogio, Patrono cittadino.

Articolo 4.

Le proposte di concessione, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, dal Sindaco, dai Consiglieri comunali, dagli Assessori, dal Segretario Generale e dal Direttore

Generale, nonché da enti e dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenzza.

Il Settore Affari Generali provvede alla loro istruttoria, corredandole di ogni altro utile elemento informativo, comprendente l'eventuale precedente concessione di altra benemerenzza.

Le proposte così istruite sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, che delibera la formazione della proposta complessiva in seduta congiunta con i Presidenti dei Gruppi consiliari, indicando sia i destinatari sia la forma delle singole benemerenzze.

La deliberazione dell'organo così composto è assunta a maggioranza, attribuendo a ciascun Presidente di Gruppo consiliare un numero di voti pari al numero dei componenti il suo Gruppo.

La grande Medaglia d'Oro è concessa con il voto favorevole dei quattro quinti dei voti così espressi.

Ciascun Consigliere componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione delle benemerenzze civiche fino al 7 dicembre.

Articolo 5.

Le benemerenzze sono conferite con provvedimento del Sindaco su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza.

È in facoltà del Sindaco non accogliere una o più proposte, dandone motivazione.

Articolo 6 (soppresso).

Articolo 7.

Le civiche benemerenzze da conferirsi non devono superare ogni anno il numero complessivo di 35, così ripartite:

- Medaglia d'Oro fino ad un massimo di 15
- Attestati di Civica Benemerenzza fino alla concorrenza di 20.

Articolo 8.

Le civiche benemerenzze sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle concessioni, conservato a cura del Settore Affari Generali.

Articolo 9.

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, sentito in apposita conferenza l'Ufficio di Presidenza.